

N. R.G. 1882/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 1882/2024 R.A.C.C., vertente

**TRA**

**D. F.** (C.F. ...), residente in ..., Viale ..., ..., e **C. F.** (C.F. ...), residente in ..., Via ..., ..., elettivamente domiciliati in ..., alla Via ..., ... presso lo studio dell'Avv. L.d.P. (C.F. ...) che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

**OPPONENTI**

**CONTRO**

**F. S.p.A.**, con sede legale in ..., Via ... n. 1, C.F. e P.I. ..., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **procuratrice di S.S. S.r.l.**, società unipersonale con sede legale in ... (...), via ..., ..., capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di ... ..., giusta procura ai rogiti del Notaio G.P., in ..., dell' 11.01.2021 al n. Rep. ... e n. ... Racc., registrata il ... al n. ... serie ..., cessionaria, a seguito di contratto di cessione del ..., di un portafoglio di crediti originariamente vantati da B. Banca S.p.A., una banca operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via ..., ... – ... ..., Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di ... n. ..., partita IVA n. ..., (“...”) e S. Banca S.p.A., una banca costituita in forma di società



per azioni ai sensi della legge italiana, con sede legale in Viale ..., ... – ..., ..., Italia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di ... al n. ..., giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. ... del ..., rappresentata e difesa dall'Avv. A.B. del Foro di ..., (C.F. ...), con studio in ..., Via ..., congiuntamente e disgiuntamente all'avv. A.A. (C.F. ...), giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio A. P. M. il 3.03.2021 al n. ... Rep., n. ... Racc., ed elettivamente domiciliata in ... (...), Via ... n. ... – ..., presso e nello studio dell'avv. C.M. (C.F. ...);

OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 464/2024 (N.R.G. 1218/2024), emesso dal Tribunale di Pescara in data 24.04.2024;

conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegata alla presente sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.06.2024, D.F. e C.F. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 464/2024, emesso da questo Tribunale in data 24.04.2024, su istanza della società F. S.p.a. quale procuratrice di S.S. S.r.l., con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della F. S.p.a., della somma di € 12.222,97, oltre interessi legali dalla data della messa in mora e spese della procedura.

A fondamento del ricorso F. S.p.a. sosteneva:

- che in data 03.03.2008 la B. Banca S.p.a. (già Banca ... S.p.A) aveva stipulato con D.F. e C.F. il contratto di conto corrente n. ...;
- che, a causa dell'andamento anomalo del rapporto, B. Banca S.p.a. aveva sollecitato la regolarizzazione dello stesso con missiva del 11.01.2017, senza riscontro;
- che, giusta cessione in blocco ex art. 58 TUB, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. ... del ..., S.S. S.r.l. acquistava il credito in oggetto;



- che D.F. e C.F. non avevano provveduto al rimborso dell'importo dovuto, risultando debitori, alla data del 18.12.2022, della somma di € 12.222,97, di cui € 10.929,73 per capitale residuo, giusta certificazione ex art. 50 TUB;

- che i solleciti di pagamento stragiudiziali sarebbero rimasti infruttuosi, sicché la F. S.p.a., quale procuratrice di S.s. S.r.l., ricorreva, ottenendo il relativo decreto ingiuntivo.

Nei propri atti di opposizione, D.F. e C.F. contestavano la mancata specificazione della finalità del contratto di conto corrente e dunque la mancata prova del credito azionato, oltre alla negatività iniziale del saldo, nonché la presenza di clausole contrarie al disposto di cui all'art. 33 d.lgs. 206/2005.

Con comparsa del 04.10.2024 si costituiva la F. S.p.A., insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.

All'udienza del 19.12.2024 il precedente giudicante rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. dell'opposta, rigettando la richiesta di CTU della parte opponente, rinviando per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 08.07.2025.

L'opposizione è fondata.

La F S.p.a. ha offerto, a fondamento del credito azionato, il solo contratto di conto corrente n. ... e il saldo negativo certificato ex art. 50 TUB.

È principio costante quello per cui l'esibizione di estratto conto certificato ex art. 50 TUB, consistente in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto di credito. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso



sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 1892/2023).

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., dunque, la Banca che agisce per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti l'evoluzione del rapporto durante tutta la sua durata. Come affermato da Cass. 33321/2018, condivisa da questo Giudice, se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine fino alla conclusione. Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che *“qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”* (cfr. Cass. n. 23856/2021).

Gli estratti conto costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l'*an* ed il *quantum* della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'opposta, consentendo al Giudice, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio contabile, di verificare come il credito asseritamente vantato si sia formato nel corso di tutta la durata del rapporto e le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale.

Parte opponente ha tempestivamente contestato l'importo a debito, chiedendo di accertare l'importo esattamente dovuto.

L'opposta F. S.p.a. non ha prodotto alcun ulteriore documento contabile inerente al conto corrente. L'omessa produzione degli estratti conto, per tutto il periodo di apertura del conto corrente, impedisce di verificare la correttezza del saldo richiesto come risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB.

L'opposizione deve essere pertanto accolta e il decreto ingiuntivo n. 464/2024 deve essere revocato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.



**P.Q.M.**

*Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:*

accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 464/2024 (N.R.G. 1218/2024), emesso dal Tribunale di Pescara in data 24.04.2024;

condanna F. S.P.A., quale procuratrice di S.S. S.RL., al pagamento in favore di D. F. e C. F. della somma di € 145,50 per esborsi, oltre ad € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Pescara, 05/11/2025

**Il Giudice**

dott. Fabrizio Cingolani

